

Quesito posto con nota in data 23 febbraio 2007 dal dott. ..., presidente f. f. della Corte di appello di ..., volto a conoscere se sia compatibile la nuova funzione di magistrato di cassazione, attribuita con delibera Consiglio superiore della magistratura in data 13 dicembre 2006 al dott. ..., con la carica di componente effettivo del Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di ..., ricoperta dallo stesso magistrato in qualità di magistrato di appello.

(Risposta a quesito del 15 marzo 2007)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 15 marzo 2007, ha adottato la seguente delibera:

«Con nota del 23 febbraio 2007, il Presidente f.f. della Corte d'appello di ... formulava un quesito sulla compatibilità del componente del Consiglio giudiziario eletto quale magistrato di appello e, nel corso del mandato, dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione; l'istante chiedeva altresì di conoscere, in caso di risposta negativa al primo quesito, se l'incompatibilità del componente del Consiglio giudiziario debba decorrere dalla data della delibera del Consiglio superiore della magistratura ovvero da quella del relativo decreto ministeriale.

La questione oggetto della presente pratica è già stata analiticamente affrontata dal Consiglio con la delibera adottata nella seduta del 15 giugno 1988. In tale delibera, la alternativa tra la “decadenza della nomina, una volta avvenuto il passaggio dall'una all'altra categoria, e la permanenza nella carica elettiva unitamente al conseguimento del passaggio nella nuova categoria” fu sciolta dal Consiglio a favore della prima soluzione. Argomentando sulla base della disposizione di cui all'art. 6 del R.D.lg. 31 maggio 1946, n. 511, la delibera del 15 giugno 1988 sottolineò come “l'appartenenza ad una categoria ovvero ad un'altra costituisca un vero e proprio requisito soggettivo di elettorato passivo. Come tale, essa deve permanere nell'eligendo e nell'eletto, per tutta la durata dell'incarico. Diversamente, consentendosi, per assurdo, la prosecuzione del mandato ad onta dell'avvenuto passaggio di categoria, si avrebbe la rappresentanza di una categoria, e degli interessi che questa presuppone, da parte di soggetto ad essa estraneo”. Pertanto, continuava la delibera in esame, la stessa ragione per cui, ad esempio, un magistrato di cassazione non può essere eletto nella quota spettante ai magistrati di appello o di tribunale, non può neppure permanere in una carica corrispondente ad una di tali due categorie. Quanto al momento in cui opera la causa di decadenza, esso era individuato dalla delibera del 15 giugno 1988 in quello della comunicazione della delibera consiliare.

Le conclusioni cui è giunta la citata delibera 15 giugno 1988 devono essere confermate, fermo restando che le stesse, allo stato attuale della normativa, devono essere riferite ai componenti dei Consigli giudiziari nominati nell'aprile del 2005 e ad oggi in carica. Invero, come ha rilevato il Consiglio nella delibera del 21 giugno 2006, le disposizioni dell'art. 6 R.D.Lgs. n. 511 del 1946 (abrogate dall'art. 18 del D.Lgs. n. 25 del 2006) “per la mancanza di una norma espressa che modifichi il termine fissato per la scadenza dei Consigli giudiziari nominati in loro attuazione, continuano a produrre gli effetti fissati all'atto della nomina degli organi collegiali, atteso che lo scioglimento di un organo collegiale eletto per una durata prefissata sulla base di una precisa norma di legge non può essere disposto che in forza di una ulteriore ed esplicita norma di legge”.

Il Consiglio superiore della magistratura, pertanto,
delibera

di rispondere ai quesiti formulati dal Presidente f.f. della Corte d'appello di ... con la nota sopra indicata nei sensi di cui in motivazione, comunicando, per opportuna conoscenza, la presente delibera ai Presidenti di Corte d'appello.»